

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	131	del Reg.	OGGETTO:	ASSISTENZA LEGALE A TUTELA DI UN DIPENDENTE AI SENSI DEL C.C.N.L. – CAUSA PROMOSSA DAI SIGNORI MELIS EUGENIO E PIÙ.
Data 15/09/2010				

L'anno **duemiladieci** il giorno **Quindici** del mese di **Settembre** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serrelì Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale Dr.ssa Basolu Maria Antonietta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- ALEDDA MATTEO	X	
- MELIS FAUSTINO		X	- CARTA MARIO		X
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO		X
- FALQUI GIOVANNI	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che i Signori. Melis Eugenio, Melis Piero e Saddi Barbara hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Cagliari evidenziando presunte irregolarità nella conduzione di un lavoro appaltato da questo Comune;

VISTO che, a seguito di richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, i Signori Melis Eugenio, Melis Piero e Saddi Barbara hanno presentato opposizione per la quale è fissata udienza per la deliberazione in Camera di consiglio per il giorno 01/10/2010;

VISTO che il dipendente dell'Amministrazione (matricola n°1010), coinvolto nel procedimento, ha chiesto il patrocinio dell'ente, ai sensi dell'articolo 12 del CCNL 02/2002, designando l'Avvocato Benedetto Ballero del foro di Cagliari quale legale di fiducia;

PRESO ATTO che la suddetta norma contrattuale prevede espressamente che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo articolo, in caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio;

CONSIDERATO che, in base alla norma citata, per poter procedere al riconoscimento del patrocinio legale è necessaria la contemporanea sussistenza dei seguenti presupposti:

- i fatti e atti imputati debbano essere strettamente connessi all'espletamento dei servizi e compiti d'ufficio;
- assenza di conflitto di interessi con l'Ente;

RITENUTO, sulla base della documentazione depositata agli atti dell'ufficio, la sussistenza del primo presupposto essendo indubbio che il procedimento di responsabilità penale promosso nei confronti del dipendente concerne fatti e atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di compiti d'ufficio;

RITENUTO, altresì, che allo stato non si rileva alcun conflitto di interessi con questo ente;

RITENUTO, di conseguenza, sussistenti le necessarie condizioni di fatto e di diritto per poter esprimere il proprio assenso e gradimento alla scelta dell'Avvocato Benedetto Ballero del foro di Cagliari quale legale di fiducia del dipendente oggetto del procedimento sopra richiamato, disponendo la trasmissione del presente provvedimento alla Compagnia di Assicurazioni con cui l'Ente ha stipulato la polizza per le spese legali;

ACQUISITO, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica riportato in calce al presente provvedimento, rilasciato dal Segretario Generale appositamente incaricato con decreto sindacale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,;

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

1. di esprimere il gradimento e l'assenso di questo Ente alla scelta dell'Avvocato Benedetto Ballero del foro di Cagliari quale legale del dipendente matricola n.° 1010 nell'ambito del procedimento richiamato in premessa;
2. di disporre la trasmissione del presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Compagnia con cui l'Ente ha stipulato la polizza per le spese legali;
3. di demandare agli uffici competenti gli ulteriori adempimenti;
4. di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRELI	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr.ssa Maria Antonietta BASOLU
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 01/10/2010 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	
IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr.ssa Maria Antonietta BASOLU	
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.	
Sinnai, li 01/10/2010	Il Funzionario Incaricato Asuni

N°	131	del Reg.	OGGETTO:	ASSISTENZA LEGALE A TUTELA DI UN DIPENDENTE AI SENSI DEL C.C.N.L. – CAUSA PROMOSSA DAI SIGNORI MELIS EUGENIO E PIÙ.
Data 15/09/2010				

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA art. 49 D.Lgs 267/00

FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE _____

Sinnai, li 15.09.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Maria Antonietta BASOLU